

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 agosto 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2013, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani). (13R00379). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2013, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione). (13R00380). Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2013, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale). (13R00372). Pag. 2

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2013, n. 17.

Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio). (13R00373). Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 4.

Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonché di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano. (13R00369). Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2013, n. 7-109/Leg..

Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. (13R00404). Pag. 7



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7.

Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro). (13R00371). *Pag.* 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 30.

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010. (13R00399). *Pag.* 13

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 20 febbraio 2013, n. 1.

Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di Assestamento del Bilancio 2011-2013) in materia di semplificazione dei procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola per le istanze presentate tramite i centri autorizzati di assistenza agricola. (13R00387). *Pag.* 15

REGOLAMENTO 28 marzo 2013, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (13R00388). *Pag.* 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 16.

Interventi a sostegno del reddito minimo garantito. (13R00381) *Pag.* 25


REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2013, n. 6.

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti. (13R00408) *Pag.* 25

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Comunicato relativo al regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (Pubblicato sul B.U. n. 22 del 17 maggio 2013). (13R00403). *Pag.* 28



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2013, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani).

(Pubblicata nel suppl. del 5 luglio 2013 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2013)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, ed all'articolo 34, primo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 luglio 2013

COTA

(Omissis).

13R00379

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2013, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione).

(Pubblicata nel suppl. del 5 luglio 2013 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2013)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 39

1. Il numero 1) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) è sostituito dal seguente:

«1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e parlamentare europeo;».

Art. 2.

Inserimento dell'articolo 13-bis nella legge regionale n. 39/1995

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 39/1995 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. — 1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di istituti pubblici anche economici;



b) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio regionale.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17

1. Le lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;

c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 luglio 2013

COTA

(*Omissis*).

13R00380

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2013, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 19 giugno 2013)

Il Consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. La lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*h)* l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall'articolo 22 e dei progetti di sport di cittadinanza di cui all'articolo 3;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 40/2009

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Manifestazioni sportive*). — 1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo che presentino caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione e rivestano particolare interesse nel panorama sportivo internazionale.

2. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, concede contributi per la realizzazione di manifestazioni di rilevanza regionale o sovregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della regione.



3. Le istanze per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono presentate da:

- a) comuni singoli, associati e enti parco;
- b) amministrazioni provinciali;
- c) istituzioni scolastiche e università;
- d) CONI, CIP, federazioni sportive, discipline sportive associate e associazioni benemerite del CONI, enti di promozione sportiva;
- e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
- f) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.

4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione.

5. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 2 oggetto di finanziamento regionale comporta la revoca del contributo assegnato.».

Art. 3.

Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 40/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 40/2009

1. Il comma 7 dell'articolo 37 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«7. La partecipazione ai lavori delle commissioni da parte del Presidente e dei loro componenti è gratuita.».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 37 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al Presidente ed ai membri delle commissioni, fatta eccezione per il segretario, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei Compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede, nelle forme previste dalla convenzione di cui all'articolo 35, comma 1, al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio del presidente e dei commissari.».

Art. 5.

Modifica all'articolo 60 della legge regionale n. 40/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «U.P.B. 12.102» sono sostituite dalle seguenti: «U.P.B. 18.102».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).

1. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e dello sport» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e dello sport» sono soppresse.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino all'aggiornamento del Programma regionale di promozione sportiva, i soggetti che realizzano le iniziative di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, presentano istanza alla Regione entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di approvazione del provvedimento della giunta regionale di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo.

2. Entro il termine di cui al comma 1 e limitatamente all'anno 2013, le istanze già presentate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere confermate, anche se relative ad iniziative già realizzate.

3. Per l'anno 2014 e relativamente alle domande presentate entro il 31 ottobre 2013, i contributi in conto capitale di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni vengono concessi, in via prioritaria, per il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi scolastici.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2013

BURLANDO

(Omissis).

13R00372



LEGGE REGIONALE 13 giugno 2013, n. 17.

Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 19 giugno 2013)

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sospensione temporanea della presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)

1. È sospesa l'acquisizione da parte del comune del documento unico di regolarità contributiva degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifica all'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «DURC da parte del» sono inserite le seguenti: «cedente e del».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2013

BURLANDO

(Omissis).

13R00373

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 4.

Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonchè di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Alto Adige n. 28/I-II del 9 luglio 2013)

Il Consiglio regionale

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, comma 1 le parole «con un contributo pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici» sono sostituite dalle parole «con un contributo rapportato all'anno non superiore alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici»;

b) all'art. 4, comma 2 le parole «viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e» sono sostituite dalla parola «spetta»;



c) all'art. 4, il comma 2-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa) è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Il contributo di cui al presente articolo non è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3»;

d) dopo l'art. 6-*bis*, introdotto dall'art. 9, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) è inserito il seguente:

«Art. 6-*ter*

Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14, comma 2, è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni.

2. Il contributo spetta purché l'interessato versi nel fondo di cui al comma 1 una somma pari almeno ad € 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purché l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'art. 14, comma 2.

3. Il contributo è pari ad € 500,00 all'anno e spetta per un massimo di dieci anni e comunque non oltre l'anno solare in cui avviene il compimento del quarantesimo anno di età.

4. Il contributo è integrativo dei versamenti che la persona interessata è tenuta ad effettuare ai sensi del comma 2 e viene erogato secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 4.

5. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda per beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma secondo i rispettivi ordinamenti».

Art. 2.

Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «euro 6 mila» sono sostituite dalle parole «euro 7 mila», le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila», le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «ventiquattro mesi» e le parole «elevabili a quindici» sono sostituite dalle parole «elevabili a ventisette»;

b) al comma 3 le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila»;

c) al comma 4 le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni», le parole «euro 3 mila» sono sostituite dalle parole «euro 3 mila 500», le parole «€ 1.750,00» sono sostituite dalle parole «euro 2 mila», le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle parole «quarantotto mesi» e le parole «elevabili a ventotto» sono sostituite dalle parole «elevabili a cinquantuno»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, fermo restando che non possono comunque complessivamente essere superati i limiti previsti ai commi 2 e 3. La quota di contributo di cui ai commi 2 e 3 non fruita può essere eventualmente trasformata nella corrispondente parte di contributo di cui al comma 4 e viceversa. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i congedi di maternità e di paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, né con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni».

2. All'art. 2 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 la parola «gravemente» è soppressa;


b) al comma 1 le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila»;

c) al comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 4, comma 8 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali in materia di Pacchetto famiglia e previdenza sociale) le parole «euro 6 mila» sono sostituite dalle parole «euro 7 mila» e le parole «euro 3 mila 500» sono sostituite dalle parole «euro 4 mila»;

d) al comma 2, le parole «euro 1.750,00» sono sostituite dalle parole «euro 2 mila».

3. All'art. 3 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria» nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno due anni nella regione Trentino Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. In alternativa ai due anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di dieci anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. L'assegno spetta ai/alle cittadini/e comunitari/ie entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. Non spetta ai/alle



componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e ai/alle partecipanti a collegi e commissioni. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A);»;

b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Province possono altresì stabilire che l'assegno venga erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio secondo criteri e modalità dalle stesse definiti»;

c) al comma 5, le parole «60 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «68 milioni 900 mila euro»;

d) le tabelle A), B) e C) allegata alla legge regionale n. 112005 e successive modificazioni sono sostituite dalle tabelle A), B) e C) allegata alla presente legge.

4. L'art. 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 4

Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa

1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all'anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l'assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L'assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonché quanto si renda necessario per l'attuazione dello stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che:

a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l'attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato;

b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale.

3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia.»

5. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 1/2005, introdotto dall'art. 4, comma 12 della legge regionale n. 3/2008, è soppresso.

6. All'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 112005 e successive modificazioni, le parole «euro 25 milioni» sono sostituite dalle parole «euro 6 milioni 100 mila».

Art. 3.

Norme transitorie in materia di previdenza integrativa

1. La Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 1/2005, può prevedere l'introduzione di ulteriori requisiti di accesso agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4

della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all'articolo 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.

2. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, fatta salva l'applicazione degli articoli 1, 2 e 13, comma 2 della legge regionale n. 1/2005, possono essere individuati, con riferimento all'art. 4 della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, ulteriori requisiti di accesso, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all'art. 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013.

4. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 5 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro o di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013.

5. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, lettera c) e 6 si applicano a decorrere dall'esercizio 2014. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare relative agli anni 2014 e seguenti.

Art. 4.

Finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano


1. L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - legge finanziaria) è abrogato con reviviscenza dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni.

2. Per il triennio 2013 - 2015 il finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale n. 5/1999 è ridotto di un importo annuo pari a 3 milioni di euro.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 18-bis (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), introdotto dall'art. 2, comma 3 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I comitati hanno il compito di:

a) operare, nell'ambito della programmazione delle attività camerali e d'intesa con le Camere, per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria secondo i principi del mainstreaming e dell'empowerment;



b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;

c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di propozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;

d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;

f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;

g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;

h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne;

i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.

2-ter. I comitati, in accordo con le Camere di commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerale responsabili della segreteria del comitato, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e provinciale promossi dal Sistema camerale.

2-quater. Le Camere di commercio assicurano un adeguato sostegno tecnico e finanziario ai comitati tale da garantirne il funzionamento».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, quantificabili in euro 1 milione 200 mila annui per l'esercizio 2014 e per il triennio 2014 - 2016, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 11110 «Fondo speciale per provvedimenti legislativi».

2. Dall'applicazione dell'art. 2 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 09105 «Interventi in materia di pacchetto famiglia, previdenza sociale e complementare», per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni.

3. Dall'applicazione dell'art. 4 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 10100 «Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 8 luglio 2013

Pacher

13R00369

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 giugno 2013, n. 7-109/Leg.

Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 18 giugno 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

Considerato che l'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo consente alle regioni di disciplinare specifici regimi di autorizzazione nei confronti dei soggetti che intendano svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale solamente in ambito regionale;

Vista la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge provinciale sul lavoro);

Visto in particolare l'art. 17-ter della citata legge provinciale che prevede che l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con regolamento, sentita la Commissione provinciale per l'impiego;

Constatato che ai sensi del medesimo art. 17-ter citato, nel regolamento devono essere stabilite le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l'adozione della revoca dell'autorizzazione;



Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 967 di data 25 maggio 2013 con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

In attuazione dell'art. 17-ter della legge provinciale 19 del 1983, questo regolamento definisce i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, nel solo territorio provinciale, dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), nonché le modalità di iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti autorizzati.

Art. 2.

Requisiti per l'autorizzazione

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale le società di capitale, o cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato dell'Unione Europea.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è ammessa la forma della società di persone.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono avere almeno una sede operativa in Provincia di Trento.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva verifica dei requisiti giuridici e finanziari, nonché dei requisiti relativi alle competenze professionali, alle attrezzature e ai locali che devono essere posseduti da ciascuna sede operativa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in quanto compatibile.

5. Tutti i soggetti autorizzati debbono inoltre rispettare le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.

6. Per l'autorizzazione di Università o fondazioni universitarie, Istituzioni del Servizio educativo provinciale, Comuni, Comunità territoriali e Camera di Commercio si applica l'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 3.

Procedura di autorizzazione allo svolgimento nel territorio provinciale di servizi di intermediazione

1. La domanda di autorizzazione va presentata alla struttura competente in materia di lavoro, di seguito struttura competente, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

2. Con determinazione del dirigente della struttura competente è definito il modello di domanda.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. La validità dell'autorizzazione è a tempo indeterminato, fatta salva la permanenza dei requisiti richiesti.

5. È facoltà della Provincia effettuare controlli periodici sull'andamento dell'attività autorizzata e sulla permanenza dei requisiti dichiarati all'atto della domanda.

6. Prima dell'inizio dell'attività il responsabile deve garantire l'avvenuta interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e assumere l'impegno a fornire alla Provincia ogni informazione richiesta, utile al buon funzionamento del mercato del lavoro.

7. I soggetti autorizzati comunicano alla struttura competente, entro trenta giorni dall'evento, ogni variazione organizzativa relativa a spostamenti di sede, apertura di filiali, cessazione di attività o variazioni dell'organico e ogni altra variazione che incida sui requisiti.

Art. 4.

Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora si verificano casi di non conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, il Dirigente della struttura competente procede alla notifica delle irregolarità riscontrate, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per il ripristino delle condizioni di autorizzazione, prorogabile fino a sessanta giorni per motivi straordinari. Qualora il soggetto non provveda alla messa in regola entro detto termine, l'autorizzazione viene revocata. La revoca dell'autorizzazione è comunicata al Ministero del lavoro per la cancellazione del soggetto dall'apposita sezione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

2. L'autorizzazione può parimenti essere revocata in caso di tre recidive riscontrate in due anni.

3. La revoca dell'autorizzazione comporta la conseguente cancellazione dalla corrispondente sezione dall'albo provinciale, salvo che risultino mantenuti i requisiti per l'esercizio di altre attività per le quali era stata contestualmente effettuata l'iscrizione all'albo provinciale.



Art. 5.

Albo delle autorizzazioni allo svolgimento nel territorio provinciale di servizi di intermediazione

1. È istituito l'albo dei soggetti che, ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 19 del 1983, sono autorizzati all'esercizio, nel solo territorio provinciale, dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

2. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, la struttura competente provvede all'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo provinciale.

3. L'albo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

A) Agenzie di intermediazione;

B) Agenzie di ricerca e selezione del personale;

C) Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

4. L'iscrizione alla sezione A dell'albo provinciale comporta automaticamente l'iscrizione del soggetto alle sezioni B e C del predetto albo.

5. La struttura competente provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti autorizzati e rilascia, a richiesta, il certificato di iscrizione all'elenco.

6. L'iscrizione all'albo provinciale è comunicata al Ministero del lavoro per l'iscrizione del soggetto nell'apposita sezione dell'albo nazionale delle agenzie del lavoro.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione dell'autorizzazione ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda, di ramo d'azienda, o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, la revoca dell'autorizzazione e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione e i contenuti delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti indicati all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 giugno 2013

PACHER

(Omissis)

13R00404

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7.

Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 201 del 19 luglio 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005


1. L'articolo 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Tirocini). — 1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.

3. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

4. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 6, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38, la convenzione e il progetto formativo, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3.



5. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

6. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio regionale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, anche in caso di soggetto ospitante multi localizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale, previa appositi accordi, può definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.»

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Tipologie e durata dei tirocini*). — 1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini, in ragione delle diverse tipologie di utenti:

a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;

b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe:

a) non superiore a sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a);

b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b);

c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.

3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.

4. Nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.»

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Soggetti promotori*) — 1. Possono promuovere tirocini:

a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;

b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;

e) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

f) i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivi;

h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.



2. I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.

3. La Regione verifica l' idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell' articolo 26-ter. ».

Art. 4.

Introduzione dell' articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l' articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Obblighi per i soggetti ospitanti*). — 1. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all' articolo 25.

2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4.

3. Il soggetto ospitante deve:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;

c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l' attivazione del tirocinio;

d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

4. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;

c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all' unità superiore.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, da pubblicare nel BURERT, definisce i casi di esclusione dai limiti di cui al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui all' articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. ».

Art. 5.

Introduzione dell' articolo 26-ter della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l' articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-ter (*Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti*). — 1. La Regione, per le finalità di cui all' articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.

2. Il progetto formativo di cui all' articolo 24 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche.

3. Nell' attuazione del tirocinio deve essere garantito l' accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all' acquisizione di almeno un' unità di competenza della qualifica di cui al comma 2, ai fini della sua certificabilità.

4. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell' Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell' articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.

5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all' articolo 6, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.

6. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio nei casi di cui all' articolo 25, comma 1, la lettera b), il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione. Tali ulteriori modalità devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.

7. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all' articolo 26, comma 1, e le parti sociali. ».

Art. 6.

Introduzione dell' articolo 26-quater della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l' articolo 26-ter della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-quater (*Indennità di partecipazione*). — 1. È corrisposta al tirocinante un' indennità per la partecipazione al tirocinio.

2. L' indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili.



3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.

4. Ferme restando le previsioni dell'articolo 25, comma 4, nel caso dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.»

Art. 7.

Introduzione dell'articolo 26-quinquies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l'articolo 26-*quater* della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-*quinquies* (Monitoraggio e vigilanza). — 1. La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, comma 4, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo al fine di:

a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;

b) verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26-*ter*, comma 3.

3. In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale di cui all'articolo 24, comma 2 e degli obblighi di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.

4. In caso d'inosservanza degli obblighi posti dall'articolo 26-*bis*, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione.»

Art. 8.

Introduzione dell'articolo 26-sexies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l'articolo 26-*quinquies* della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-*sexies* (Sanzioni amministrative pecuniarie). — 1. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, comporta l'irrogazione a carico del

soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26-*quinquies*, commi 3 e 4, e al presente articolo, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati sono immediatamente interrotti.»

Art. 9.

Introduzione dell'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l'articolo 26-*sexies* della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-*septies* (Norma di rinvio). — 1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché quelle contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 2012.»

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 16 settembre 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 2013

ERRANI

(*Omissis*).

13R00371



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 30.

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2007, N. 62 (DISCIPLINA DEI REFERENDUM REGIONALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E DALLO STATUTO)

Art. 1.

Modifiche all'art. 13 della l.r. 62/2007

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituito dal seguente:

«2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 62/2007 la parola «domenica» è sostituita dalla seguente: «data».

Art. 3.

Modifiche all'art. 34 della l.r. 62/2007

1. Il comma 3 dell'art. 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 16 aprile e il 30 giugno.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 35 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'art. 35 della l.r. 62/2007 la parola «domenica» è sostituita dalla seguente «data».

Art. 5.

Modifiche all'art. 37 della l.r. 62/2007

1. Il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 62/2007 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 59 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell'art. 59 della l.r. 62/2007 le parole: «esprime parere referente» sono sostituite dalle seguenti: «predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 59 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:

«1. bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1.»

3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 59 della l.r. 62/2007 sono aggiunte le parole: «anche a seguito di istituzione di nuovi comuni».

4. Il comma 3 dell'art. 59 della l.r. 62/2007 è abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 60 della l.r. 62/2007


1. L'art. 60 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 - Deliberazione di svolgimento del referendum.

1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.

2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all'art. 62.»



Art. 8.

Modifiche all'art. 62 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell'art. 62 della l.r. 62/2007 dopo la parola: «quesito» sono inserite le seguenti: «o i quesiti».

Art. 9.

Modifiche all'art. 67 della l.r. 62/2007

1. Dopo il comma 4 dell'art. 67 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del *referendum*, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del *referendum* già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall'assegnazione.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 84-ter nella l.r. 62/2007

1. Dopo l'art. 84-bis della l.r. 62/2007 è inserito il seguente:

«Art. 84-ter - Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale.

1. Salvo i casi previsti all'art. 84-bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:

- a) dall'art. 2, comma 1;
- b) dall'art. 7, comma 4;
- c) dall'art. 9, comma 1;
- d) dall'art. 10, comma 6;
- e) dall'art. 23, comma 1;
- f) dall'art. 31, comma 2 e 7;
- g) dall'art. 36, comma 4;
- h) dall'art. 52, comma 4;
- i) dall'art. 56, comma 2;
- l) dall'art. 59, comma 1.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2010, N. 51
(NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI)

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 51/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi), è inserito il seguente:

«1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l'istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall'art. 2, delle relative proposte di legge, avviene con l'approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali interessati all'istituzione, alle modifiche o alla fusione.».

2. Al comma 1-bis dell'art. 12 della l.r. 51/2010 le parole: «di tre consigli» sono sostituite dalle seguenti: «due o più consigli».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 51/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 51/2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del *referendum*.».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norma transitoria

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, adegua alle norme della presente legge la data di svolgimento dei *referendum* già indetti e non ancora svolti all'entrata in vigore della presente legge.



Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno 2013.

(*Omissis*)

13R00399

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 20 febbraio 2013, n. 1.

Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di Assestamento del Bilancio 2011-2013) in materia di semplificazione dei procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola per le istanze presentate tramite i centri autorizzati di assistenza agricola.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 26 febbraio 2013*)

LA GIUNTA REGIONALE
HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione ed integrazione dell'art. 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013):

a) individua i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio dell'attività agricola di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AiMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), di seguito denominati «CAA», operanti nel territorio regionale;

b) descrive gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera *a)*;

c) indica, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 2.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, sono individuati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In relazione a ciascun procedimento l'allegato A contiene, in particolare, l'indicazione:

a) degli adempimenti, attinenti all'acquisizione, verifica e certificazione della completezza ed adeguatezza della documentazione da allegare alle istanze, ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria;

b) del termine di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, decorso il quale l'istanza, già istruita ai sensi della lettera *a)*, e trasmessa dai CAA all'amministrazione competente, si intende accolta.

2. Nei limiti previsti dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, nonché dalla specifica normativa di settore, per i procedimenti di cui al comma 1, l'istanza si intende accolta, ai sensi dell'art. 1, comma 135, lettera *a)*, della l.r. 12/2011, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento finale dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente dell'istanza stessa.

3. Il termine di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della l.r. 241/90 e successive modificazioni. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, il termine per l'emanazione, anche tacita, del provvedimento finale ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione competente delle integrazioni istruttorie richieste al CAA.


4. Nel caso di accoglimento dell'istanza per l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, lettera *b)*, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'amministrazione competente di assumere le determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della l. 241/90 e successive modificazioni.

5. Qualora l'amministrazione competente assuma le determinazioni di cui al comma 4 ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6.

Art. 3.

Requisiti e adempimenti dei CAA

1. Possono svolgere gli adempimenti istruttori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, propedeutici alla presentazione delle istanze ed elencati per ciascun procedimento nell'allegato A, esclusivamente i CAA, operanti nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), nonché dei requisiti aggiun-



tivi previsti nell'allegato B al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tali requisiti sono, in ogni caso, funzionali esclusivamente al perseguimento delle finalità di interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. I CAA, interessati a svolgere l'attività ai sensi del comma 1, presentano la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 241/90 e successive modifiche alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. A tal fine, i CAA si avvalgono della modulistica indicata nell'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Con determinazione del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con il direttore della struttura regionale competente per materia, sono definite, per ciascun procedimento di cui all'allegato A, le modalità operative alle quali si attiene il CAA nello svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1.

4. Le istanze istruite e trasmesse dai CAA sono sottoscritte dall'utente secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4.

Rapporti con l'utenza

1. I CAA svolgono l'attività di cui al presente regolamento, sulla base di un apposito mandato conferito dal soggetto esercente l'attività agricola, i cui contenuti minimi essenziali sono individuati con determinazione del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche con riferimento all'accettazione da parte dell'utente degli esiti dell'attività stessa.

2. I CAA rilasciano a ciascun utente apposite certificazioni attestanti:

a) la data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente, ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale;

b) l'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.

3. Le certificazioni di cui al comma 2 sono redatte in conformità a quanto previsto nell'allegato D al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. I CAA garantiscono all'utente una costante e completa informazione sullo stato di ciascun procedimento amministrativo, anche ai fini dell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla l. 241/90 e successive modifiche.

5. I CAA possono sottoscrivere il contratto di mandato di cui al comma 1 esclusivamente con i soggetti dei quali detengono il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 5.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate dai CAA all'amministrazione competente per ciascun procedimento di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Nei comuni in cui è istituito ed è effettivamente operante lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) o lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), i CAA presentano le istanze al SUAP o al SUE territorialmente competente.

Art. 6.


Monitoraggio e controllo

1. I CAA, che svolgono l'attività prevista dal presente regolamento, trasmettono, ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, le informazioni dettagliate per ciascun procedimento amministrativo istruito, anche in relazione ai relativi esiti, secondo le procedure operative definite con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura.

2. Le informazioni scaturenti dalle attività di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un'apposita banca dati, costituita, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura che predisporre e rende disponibile, altresì, la modulistica necessaria ai fini della trasmissione delle informazioni stesse.

3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura esercita, nell'ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all'art. 11 del d.m. 27 marzo 2008, la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti aggiuntivi di cui all'allegato B al presente regolamento.

4. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, qualora, nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti aggiuntivi di cui all'allegato B al presente regolamento, diffida il CAA a provvedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è fatto divieto al CAA di proseguire l'attività di cui al presente regolamento, informandone contestualmente le amministrazioni competenti per ciascun procedimento di cui all'allegato A al presente regolamento.



5. Ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali in capo ai CAA nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, la procedura prevista al comma 4 è attivata, altresì, in caso di gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Le Amministrazioni di cui all'art. 5, qualora, sulla base delle rispettive competenze e nell'ambito della propria attività di controllo, rilevino gravi e ripetute violazioni di legge, ne danno immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 7.

Attività in regime convenzionale

1. Le convenzioni stipulate tra i CAA e la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.m. 27 marzo 2008 restano efficaci, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Qualora talune attività svolte dai CAA a norma del presente regolamento si sovrappongano a quelle effettuate, in regime convenzionale ai sensi del comma 1, per tali attività non è dovuto alcun corrispettivo da parte della Regione.

Art. 8.

Efficacia

1. L'efficacia del presente regolamento è differita all'adozione degli atti previsti rispettivamente dagli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta oneri per la finanza regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 febbraio 2013

POLVERINI

(*Omissis*).

13R00387

REGOLAMENTO 28 marzo 2013, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 28 marzo 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni dopo la lettera h), è inserita la seguente:

«h-bis) cura il ciclo della gestione delle prestazioni e dei risultati di cui alla legge regionale 16 marzo 2011, n. 1.».

Art. 2.

Modifica all'art. 7-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 3 dell'art. 7-bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il segretario della giunta è coadiuvato da un vice segretario, che svolge, tra l'altro, funzioni vicarie, e si avvale funzionalmente della struttura regionale competente in materia di attività istituzionali».

Art. 3.


Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di cui all'art. 4 è stabilito in complessive n. 250 unità, di cui:

a) massimo n. 80 unità, per la struttura del segretariato generale e per quelle in esso organizzate, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

b) massimo n. 15 unità, per l'ufficio di gabinetto del presidente di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);



c) massimo n. 145 unità, per le segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori, di cui all'art. 4, comma 2, di cui:

- 1) n. 23 unità per la segreteria del presidente;
- 2) n. 14 unità per la segreteria del vice presidente;
- 3) n. 12 unità per ciascuna segreteria degli assessori.».

2. Al comma 7 dell'art. 9 le parole da: «assegnatogli» a: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «,avvalendosi della collaborazione della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane».

3. Il comma 8 dell'art. 9 è soppresso.

Art. 4.

Modifiche all'art. 10, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'art. 9, gli incarichi di capo dell'ufficio di gabinetto, di segretario generale e di segretario della giunta sono conferiti con provvedimento della giunta, su proposta del presidente. Gli incarichi di vice capo dell'ufficio di gabinetto, di vice segretario generale e di vice segretario della giunta sono conferiti con provvedimento del presidente su proposta, rispettivamente, del capo dell'ufficio di gabinetto, del segretario generale e del segretario della giunta».

2. Il comma 2 dell'art. 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'art. 9 l'incarico di responsabile delle strutture organizzate nel segretariato generale, ivi compresi i responsabili delle strutture di supporto dei comitati, collegi ed altri organismi, nonché gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali individuali, sono conferiti con provvedimento del segretario generale.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 11, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'art. 9, il conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, nonché l'assegnazione del restante personale delle segreterie, è effettuato con provvedimento del direttore regionale della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane, su richiesta nominativa del rispettivo organo di direzione politica.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 17, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 la parola: «venti» è sostituita con la seguente: «dodici».

Art. 7.

Modifiche dell'art. 20, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. A decorrere dal 10 aprile 2013, la lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituita dalla seguente:

«a) Dipartimento istituzionale e territorio:

- 1) direzione regionale "Risorse umane e sistemi informativi";
- 2) direzione regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";
- 3) direzione regionale "Infrastrutture, ambiente e politiche abitative";
- 4) direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca".».

2. A decorrere dal 10 aprile 2013, la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituita dalla seguente:

«b) Dipartimento programmazione economica e sociale:

- 1) direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio";
- 2) direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio";
- 3) direzione regionale "Cultura, sport e politiche giovanili";
- 4) direzione regionale "Lavoro";
- 5) direzione regionale "Attività produttive";
- 6) direzione regionale "Politiche sociali e integrazione";
- 7) direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria";
- 8) direzione regionale "Centrale acquisti".».

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more del conferimento degli incarichi di direttore regionale delle direzioni di cui all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, gli atti, i provvedimenti e le proposte di competenza delle direzioni regionali sono posti in capo ai direttori dei dipartimenti.

2. Le aree e gli uffici sono confermate nell'attuale numero ed articolazione fino alla riorganizzazione da parte del direttore regionale ai sensi dell'art. 22.



Art. 9.

Sostituzione dell'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. L'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A
Segretariato Generale

Competenze:

Assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo; cura il ciclo di gestione della performance; si raccorda con le strutture organizzative; collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione europea, dello Stato e delle altre regioni, nonché il consiglio regionale; assiste il presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose; assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il presidente e la giunta nell'attività di relazione nazionale e internazionale; fornisce assistenza alle attività della giunta; partecipa alla conferenza di coordinamento; coordina le strutture sott'ordinate;

promuove iniziative per la modernizzazione dell'apparato amministrativo, con particolare riguardo ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione, della digitalizzazione. Per lo svolgimento dell'attività, il segretariato si avvale di una struttura con compiti di segreteria operativa, composta da personale appartenente alle diverse categorie, nell'ambito del contingente di personale di diretta collaborazione.

Elenco delle strutture che compongono il segretariato generale:

1. segreteria operativa;
2. ufficio legislativo;
3. rapporti con gli enti locali, le regioni, lo Stato, l'Unione europea;
4. struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;
5. coordinamento delle politiche territoriali;
6. trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione;
7. cabina di regia SSR;
8. indirizzo società ed enti regionali;
9. comunicazione, relazioni esterne e istituzionali;
10. portavoce del presidente;
11. consigliere diplomatico.

1. *Segreteria operativa.*

Assiste il segretario generale nella sua attività garantendo il funzionamento della relativa segreteria; cura il raccordo con le altre strutture di diretta collaborazione; assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura ed il coordinamento con le altre strutture del Segretariato generale.

2. *Ufficio legislativo.*


Supporta il presidente e la giunta regionale nelle attività di iniziativa statutaria, legislativa e regolamentare e nelle fasi dell'*iter* legislativo regionale garantendo il coordinamento dell'attività normativa alla luce dell'ordinamento statale e comunitario e delle iniziative poste in essere dalle strutture regionali incaricate di svolgere supporto legislativo e normativo e l'avvocatura regionale. Al fine di garantire l'unità e la coerenza dell'indirizzo normativo regionale, l'ufficio legislativo si raccorda con le strutture organizzative, anche al fine di realizzare l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR e VIR), il Test PMI, nonché la promozione delle iniziative di razionalizzazione e semplificazione del corpus normativo. La struttura si avvale della collaborazione dell'Istituto di studi giuridici del Lazio «Jemolo».

3. *Rapporti con gli enti locali, le regioni, lo Stato, l'Unione europea.*

Supporta il presidente nei compiti di rappresentanza della Regione nell'ambito della conferenza dei presidenti delle regioni, della conferenza Stato regioni, della conferenza unificata, del consiglio delle autonomie locali, del comitato delle regioni e delle strutture di raccordo e collaborazione di tipo istituzionale ed associativo con gli enti locali, lo Stato, le altre regioni e l'Unione europea previsti dalla normativa nazionale (in particolare dalla legge n. 42 del 2009), regionale e europea. Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre regioni.

4. *Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo.*

Fornisce il supporto tecnico all'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'art. 14 della legge regionale n. 1/2011 nella verifica dell'attuazione da parte dei direttori regionali dei programmi strategici impartiti dalla giunta ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente agli indirizzi e alle scelte politiche, ai fini della formulazione della proposta di valutazione dei direttori regionali da parte dell'OIV; verifica sia la congruenza tra gli indirizzi politici e gli obiettivi stabiliti sia tra i comportamenti e le misure organizzative adottate, rispetto ai risultati e alle finalità dell'azione amministrativa; svolge l'attività di monitoraggio rispetto all'andamento degli obiettivi assegnati ai direttori di dipartimento; fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro un supporto tecnico-metodologico alla valutazione dei dirigenti da parte dei direttori regionali. Fornisce elementi di valutazione sul funzionamento degli enti e delle società regionali e sulla realizzazione degli obiettivi specifici derivanti dagli indirizzi di livello strategico emanati dagli organi politici competenti. Ha altresì compiti di verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all'economia di impiego delle risorse e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa; ai sistemi o specifici programmi di verifica della rispondenza dei risultati operativi con gli obiettivi prefissati.



5. *Coordinamento delle politiche territoriali.*

Supporta il presidente nella materia delle politiche regionali aventi riflessi, diretti o indiretti, sull'attività e sull'organizzazione degli altri enti territoriali (province e comuni). In tale ottica, l'ufficio realizza, all'interno del segretariato generale, un momento di coordinamento e di sintesi dei molteplici punti di cointeressenza tra la Regione e gli enti locali tra le diverse direzioni regionali sotto il profilo operativo, al fine di individuare un approccio strategico e programmatico unitario.

Coadiuvando il presidente e la giunta nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali, con particolare riferimento a quelle che comportano ricadute per la finanza regionale.

6. *Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione.*

Promuove l'attuazione della normativa statale e regionale in materia di trasparenza, di contrasto alla corruzione e di semplificazione normativa e amministrativa in raccordo con le strutture regionali e con gli enti da questa controllati. Collabora con l'ufficio legislativo nello studio e nella redazione delle proposte normative in materia.

Assiste il segretario generale nella promozione di iniziative per la modernizzazione dell'apparato amministrativo, con riguardo ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione e della digitalizzazione, predisponendo gli schemi dei relativi atti di indirizzo e di coordinamento.

In raccordo con i competenti organi statali fornisce assistenza ai responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell'elaborazione e nell'adeguamento dei piani di loro competenza al fine di assicurare l'efficacia, la praticabilità e l'omogeneità.

Coordina e monitora le attività degli uffici della Regione e degli enti e società da questa controllati al fine del conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi definiti in sede europea e nazionale partecipando alle apposite sedi tecniche di coordinamento interregionale.

7. *Cabina di regia SSR.*

Verifica l'attuazione delle politiche regionali e del programma di governo, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere per la razionalizzazione e la riqualificazione delle spese per il servizio sanitario regionale.

In particolare, effettua il monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da leggi e regolamenti regionali e dagli atti di carattere generale adottati dalla giunta, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro impatto sulle dinamiche e sull'evoluzione delle spese per la erogazione dei servizi di pertinenza del servizio sanitario regionale, verificando se e in che misura gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati raggiunti.

Presenta periodicamente alla giunta un rapporto articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con l'indicazione delle criticità più significative emerse.

8. *Indirizzo società ed enti regionali.*

Fornisce il supporto all'organo politico nell'elaborazione del documento programmatico della giunta, che definisce le linee strategiche e programmatiche, nonché le relative priorità per i diversi settori di intervento relativi ad enti e società regionali.

Supporta l'organo politico affinché le azioni di diversi enti e società regionali siano ricondotte in un quadro strategico unitario.

A tal fine, coordina le iniziative di programmazione e di pianificazione regionale intersettoriali e ne verifica la complessiva coerenza, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole aree di intervento; assicura la verifica programmatica delle attività regionali multisettoriali, in particolare quelle relative alle società e agli enti dipendenti.

Elabora, sulla base del documento programmatico della giunta la proposta di obiettivi strategici, annuali e/o pluriennali, da assegnare alle società e agli enti; individua, secondo le indicazioni fornite dalle strutture strumentali, del bilancio e del personale, le risorse finanziarie, umane e strumentali da correlare agli obiettivi ed elabora il piano degli obiettivi strategici da sottoporre all'approvazione della giunta.

9. *Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali.*

Svolge come funzioni principali quelle di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall'interno dell'ente verso gli organi di informazione.

Ha rapporti con i mass media: quotidiani, radio, tv, riviste ai quali fornisce le informazioni sull'attività svolta dall'ente e le indicazioni utili a creare una buona immagine dello stesso. Tale attività avviene attraverso un flusso continuo di informazioni che prevede la redazione di comunicati stampa e l'organizzazione e lo svolgimento di conferenze stampa ed eventi.

Compiti dell'ufficio stampa sono quelli di monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto attraverso diverse forme e modalità:

rassegna stampa cartacea, radiofonica, televisiva e via web e analisi dei lanci delle agenzie di stampa. Cura il rapporto quotidiano con gli operatori dell'informazione.


Elenco delle strutture - Ufficio stampa - Cerimoniale.

10. *Portavoce del presidente.*

Coadiuvando il presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

11. *Consigliere diplomatico.*

Svolge attività di consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali; assiste il presidente nell'attività di internazionalizzazione della regione; effettua, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, studi e proposte per fornire l'interscambio culturale anche nelle aree non europee della politica regionale, anche attraverso lo scambio di visite con l'estero del presidente e delegazioni straniere in Italia.»



Art. 10.

*Sostituzione dell'allegato B del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1*

1. L'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE
E SISTEMI INFORMATIVI**

Promuove programmi di sviluppo delle risorse umane finalizzati all'accrescimento delle competenze e del benessere organizzativo; cura la programmazione del fabbisogno di risorse umane e le procedure di acquisizione delle stesse; cura il trattamento giuridico ed economico del personale; cura le relazioni sindacali e fornisce supporto operativo in materia di contrattazione decentrata. Gestisce d'intesa con l'Avvocatura regionale il contenzioso del lavoro. Provvede alla pianificazione dello sviluppo del sistema informativo regionale (SIR) e provvede alla rilevazione e alla pianificazione dei fabbisogni infrastrutturali di rete. Provvede alla gestione del sistema statistico regionale.

Promuove azioni di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

**DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO
URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI**

Cura la pianificazione territoriale e paesistica nonché la programmazione di settore della regione e provvede all'attività di pianificazione territoriale locale.

Svolge attività di vigilanza e controllo amministrativo sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Provvede alla pianificazione e agli adempimenti tecnici-amministrativi in materia di progetti speciali e programmi urbani complessi per il recupero e la riqualificazione urbanistica. Elabora progetti di natura sperimentale, promozionale ed innovativi relativi alla riqualificazione dei centri storici. Individua, di concerto con gli enti locali, programmi e progetti di riqualificazione edilizia, nonché programmi di risanamento edilizio-ambientale da realizzare.

Definisce e coordina i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale su gomma e su impianti fissi, al trasporto merci e dalla accessibilità e mobilità urbana. Promuove e coordina gli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali.

Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti, incluse, relativamente agli impianti di recupero e smaltimento, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo n. 59/2005. Predisponde il piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche.

Provvede alle attività di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile. Gestisce la sala operativa regionale della protezione civile. Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso. Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale della protezione civile e il coordinamento dei centri operanti nel sistema integrato di protezione civile regionale. Gestisce e coordina le attività inerenti agli eventi calamitosi, agli stati di calamità e agli stati di emergenza. Provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi. Predisponde piani e programmi di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi. Cura i rapporti e la predisposizione di programmi d'intesa con le Prefetture, con le Amministrazioni locali, con i Vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con gli altri enti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio. Provvede a favorire lo sviluppo delle attività di protezione civile delle amministrazioni operanti sul territorio regionale. Provvede attraverso la centrale acquisti all'acquisizione di tutti i materiali necessari per la gestione delle attività di protezione civile. Assicura il corretto funzionamento della rete di rilevamento e trasmissione dei dati idrometeorologici e mareografici compartimentali per finalità connesse alle attività di protezione civile; implementa modelli numerici di simulazione per la valutazione e l'annuncio delle piene, con eventuale individuazione di soglie di rischio mediante studio e simulazione di eventi estremi. Gestisce la pianificazione e programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, per le reti per il trasporto di energia e per le reti di oleodotti e gasdotti. Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche, ferme restando le distinte attività di competenza della direzione "Attività produttive e rifiuti". Coordina e supporta l'azione amministrativa dei comuni e delle province nel caso di bonifica di siti inquinati e cura gli adempimenti amministrativi per la bonifica di siti inquinati intercomunali.

**DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE
AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE**

Promuove e coordina gli interventi sul sistema viario. Provvede agli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di reti elettriche e reti telematiche. Programma e coordina gli interventi di edilizia scolastica e di edilizia pubblica (ivi compreso il recupero e il restauro di edifici pubblici, di culto e di interesse artistico e architettonico).

Provvede alla promozione e sviluppo dell'edilizia residenziale mediante programmi e progetti di intervento riguardanti sia la costruzione di nuove abitazioni che il risanamento e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Gestisce l'osservatorio regionale sulle politiche dell'edilizia e compie ricerche e studi concernenti l'edilizia residenziale. Svolge attività inerenti all'ordinamento, all'istituzione, alla vigilanza ed al controllo delle ATER.



Provvede alla programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali, ambientali e forestali e alla gestione delle aree naturali protette. Svolge le funzioni affidate dalla legislazione vigente alla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità dei bacini regionali. Programma e coordina gli interventi per la difesa del suolo e provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'attuazione dei programmi di intervento per opere di bonifica ed irrigazione. Pianifica e controlla la gestione delle risorse idriche. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Definisce le politiche agricole regionali attraverso interventi di valorizzazione e sviluppo delle produzioni vegetali ed animali, assicurando, altresì, le misure a tutela della qualità dei prodotti agricoli. Cura la programmazione e l'implementazione delle

politiche rurali. Svolge le funzioni in materia di diritti collettivi ed usi civici. Provvede alla pianificazione e programmazione in materia di caccia e pesca.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Predisporre i documenti di programmazione economica generale. Predisporre lo schema del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale della Regione nonché lo schema di assestamento e le proposte di variazione al bilancio regionale. Verifica il rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita. Cura la gestione contabile delle entrate regionali, ivi comprese le iniziative necessarie all'incasso dei residui attivi. Individua ed attiva le iniziative connesse al federalismo e alla politica fiscale regionale. Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria per gli investimenti e alle garanzie prestate dalla Regione. Effettua il monitoraggio sistematico del debito della Regione anche ai fini di operazioni di ristrutturazione. Cura i rapporti con le agenzie di rating per gli aggiornamenti annuali del rating della Regione.

Effettua il monitoraggio sistematico del debito sanitario e la regolazione dei flussi monetari verso il Servizio sanitario regionale. Cura la gestione contabile delle uscite regionali, ivi compresi il riscontro e la vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in stretto rapporto con le competenti strutture operative, il processo di informatizzazione degli atti e dei procedimenti di spesa. Svolge le attività relative al controllo della regolarità contabile degli atti. Cura la gestione e ricognizione dei residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello stock della perenzione amministrativa ai fini della rendicontazione di spesa. Predisporre e elabora il conto pubblico territoriale. Cura gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e passivi della Regione e realizza studi e ricerche in materia. Cura gli adempimenti regionali in materia di contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali e periferiche. Predisporre il rendiconto consuntivo della Regione.

Promuove la valorizzazione e l'ottimizzazione della gestione del patrimonio del servizio sanitario regionale e cura gli adempimenti connessi al trasferimento dei beni immobili delle aziende unità sanitarie locali ai sensi della normativa vigente in materia. Assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e dei relativi lavori di manutenzione.

Coordina i rapporti tra le società e le diverse Direzioni regionali competenti per materia, assicurando la sinergia e la massima efficacia delle attività loro affidate.

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

Organizza e gestisce il catalogo delle competenze e dei profili professionali, ne garantisce l'aggiornamento e l'utilizzo da parte del sistema regionale del lavoro, della formazione e dell'orientamento, al fine della certificazione delle competenze e della progettazione di interventi di politica attiva del lavoro e formativi quali, in particolare, tirocini, apprendistato, borse lavoro; - elabora gli atti programmatici in ordine agli interventi nell'ambito degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea e cura le attività connesse al negoziato relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE Ob. 2; rappresenta l'Autorità di gestione del POR FSE Ob. 2 ed assicura l'esercizio delle funzioni previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti; - assicura il raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere e attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali; promuove e definisce progetti europei di settore; cura il raccordo con i programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali; promuove e coordina interventi di carattere interregionale e transnazionale; - svolge attività di elaborazione e attuazione di progetti comunitari nelle materie di competenza.

Promuove e realizza progetti di ricerca, analisi, previsioni, monitoraggi o e valutazione sia degli interventi previsti dalla legge regionale n. 13/2008 che dalle altre disposizioni regionali. Cura, nell'ambito dei programmi regionali, sia a finanziamento regionale, che del FESR, del FSE, del FEASR e di altri fondi comunitari e/o nazionali, le attività in materia di ricerca per la programmazione, progettazione monitoraggi o e valutazione dei risultati. Coordina e promuove rapporti di collaborazione e partecipazione con le diverse direzioni regionali, con università e organismi di ricerca. Cura la realizzazione di studi, pubblicazioni e ricerche, a supporto delle politiche regionali. Collabora con i settori regionali che si occupano dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Elabora gli atti di pianificazione e programmazione delle azioni di intervento in materia di istruzione e di diritto allo studio nonché gli atti di programmazione dell'offerta scolastica e formativa, ivi compresa l'educazione degli adulti. Svolge le attività connesse all'organizzazione territoriale della rete scolastica e formativa. Propone iniziative



ve per lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico ed universitario, nel rispetto delle autonomie scolastiche e universitarie. Promuove l'interazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionali e con la conferenza Stato-regioni, per favorire l'efficacia dell'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione, dell'università, della ricerca e del mondo del lavoro.

Gestisce le attività istituzionali della Presidenza e quelle relative alle relazioni comunitarie e internazionali, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del segretariato generale. Assicura, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del segretariato generale «Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali», le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione di massa, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione, nonché il cerimoniale e l'assistenza alle attività di rappresentanza istituzionale. Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla «Struttura segreteria della giunta».

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Promuove il patrimonio ed i valori rappresentati dalle arti, dallo spettacolo e dallo sport, quale inestimabile risorsa per l'accrescimento della consapevolezza dei cittadini e per lo sviluppo economico e occupazionale. Provvede ad un equilibrato sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) attraverso una politica di sostegno alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio, interagendo con gli interventi statali del FUS. Provvede all'organizzazione e promozione del territorio regionale tramite lo sviluppo della produzione cinematografica ed audiovisiva (Film Commission) anche mediante fondi di incentivazione alla produzione. Provvede e promozione di iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico ed audiovisivo inteso come bene culturale. Promuove e sostiene la richiesta da parte dei cittadini di pratica sportiva alla terza età, anche mediante piani di riqualificazione e creazione degli impianti.

Cura l'attività di osservatorio sulle realtà dello sport, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore. Svolge attività di comunicazione per le iniziative di particolare rilievo e cura l'implementazione del portale regionale relativo allo sport. Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali.

Elabora e attua piani di sviluppo centrati alla promozione di identità locali, valorizzando il sistema dei beni culturali e ambientali come elemento della competitività del territorio. Cura, in accordo con gli enti locali, un adeguato sviluppo delle aree di programmazione integrata.

Cura i rapporti con i soggetti del terzo settore e del servizio civile. Provvede all'applicazione della normativa statale e regionale nonché delle direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori.


DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti produttivi in termini di buona occupazione e, in particolare, realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego; favorisce l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, anche attraverso la gestione della borsa lavoro regionale; realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi e per il riconoscimento della valenza educativa e formativa delle esperienze di lavoro; realizza azioni per l'emersione del lavoro non regolare e la promozione della sicurezza; individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento del patrimonio di professionalità e di competenze per favorirne il rafforzamento e l'innovazione nonché la mobilità dei lavoratori anche in ambito internazionale; organizza i sistemi di formazione in apprendistato, in coerenza con la normativa nazionale e con le disposizioni regionali vigenti; incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di nuove attività imprenditoriali socialmente responsabili; - attua, in coerenza con la normativa vigente in materia, i sistemi di promozione dei tirocini; - promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro; svolge interventi di sostegno e tutoraggio di specifiche politiche regionali in materia di lavoro, quali, in particolare, le politiche per il lavoro non regolare, gli interventi per il reddito sociale di inserimento e le politiche di genere; garantisce il supporto tecnico-consulenziale ed operativo di carattere specialistico, nel campo dell'incontro domanda offerta e nelle politiche attive del lavoro.

Organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali ed all'attuazione di politiche attive per il lavoro, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali; promuove azioni per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro; promuove la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale; promuove lo sviluppo e la qualità della formazione professionale per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, dell'alta formazione, della formazione in azienda e della formazione continua; organizza e coordina azioni di sensibilizzazione e comunicazione in materia di mercato del lavoro; cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro.

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvede all'attività di programmazione degli interventi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle realtà economico-produttive regionali, insediamenti produttivi, mercati, commercio, piccole e medie imprese, artigianato, cooperative e associazioni imprenditoriali, imprenditoria giovanile e femminile. Provvede alla gestione amministrativa delle competenze regionali in materia di sfruttamento di cave, miniere e geotermia, torbiere, acque



minerali e termali. Provvede alla pianificazione e programmazione in materia di localizzazione degli impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia, concorrendo, per tali aspetti, con la direzione «Protezione civile» alla definizione del piano energetico regionale. Cura la patrimonializzazione delle imprese. Promuove l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Provvede alla programmazione e al coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione delle politiche di sviluppo economico regionale e competitività.

Promuove e sovrintende alle attività di marketing territoriale. Provvede all'attività in materia di turismo, programmando e promuovendo gli interventi in materia di promozione, ricettività turistica e valorizzazione del territorio ai fini turistici. Promuove la partecipazione della Regione nelle sedi sovregionali nelle materie attinenti alla direzione. Promuove e realizza ricerche, analisi, previsioni, monitoraggio e valutazione per lo sviluppo turistico. Cura e promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale del «Made in Lazio».

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE

Provvede all'attività di studio e ricerca nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei giovani, degli anziani, dei diversamente abili, dei disagiati psichici, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei detenuti ed ex detenuti, degli immigrati ed emigrati e dei nomadi e di tutte le altre categorie sociali deboli.

Programma e coordina gli interventi di volontariato, della cooperazione e dell'associazionismo sociale.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Cura il governo tecnico ed economico-finanziario del sistema sanitario ivi compresi gli adempimenti connessi al debito formativo. Provvede alla pianificazione e all'organizzazione del sistema sanitario regionale. Provvede all'attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Cura l'elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca. Elabora le direttive per la predisposizione dei budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli I.R.C.C.S. e cura gli adempimenti connessi all'approvazione dei relativi bilanci di esercizio e al consolidamento contabile. Definisce i sistemi e le modalità di remunerazione dei soggetti accreditati. Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo e il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti alla farmacovigilanza. Esercita le attività di controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria ed elabora le direttive in materia di contabilità generale e analitica nonché i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale, curandone i rappor-

ti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi. Esercita le competenze in materia di gestione del personale dipendente del S.S.R. ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato. Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R. Cura l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali nonché la riorganizzazione delle strutture ospedaliere per soglie di efficienza. Coordina, nell'ambito del piano della rete ospedaliera, l'implementazione delle reti di alta specialità.

Procede all'attuazione dell'assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale e cura i rapporti istituzionali con gli altri enti (I.R.C.C.S., Università, etc.). Provvede alla concessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie. Cura l'integrazione socio-sanitaria e l'assistenza territoriale.

Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza. Cura l'attività sanitaria correlata alle dipendenze e alla salute mentale. Esercita le competenze in tema di salute sui posti di lavoro. Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione. Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali. Esercita, attraverso apposito servizio, le funzioni di vigilanza e ispettive in ordine al funzionamento del servizio sanitario regionale.

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Cura il sistema regionale di aste elettroniche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente, ivi compresa la stipula di accordi quadro con le imprese, per l'acquisto di beni e servizi di qualità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da soggetti diversi, operando per conto, o in nome e per conto, delle suddette strutture in qualità di stazione appaltante. Svolge l'attività per l'amministrazione regionale e nei confronti delle aziende e delle strutture afferenti al servizio sanitario regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 marzo 2013

ZINGARETTI

13R00388



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 16.

Interventi a sostegno del reddito minimo garantito.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
regione Abruzzo -
Anno XLIV - n. 24 Ordinario del 26 giugno 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo considera l'introduzione del reddito minimo garantito, quale misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone, quale priorità dell'azione amministrativa pubblica.

2. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2.

Iniziativa della Regione in fase ascendente

1. La Regione condivide la risoluzione 2010/2039 del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa e si impegna a partecipare alla formazione di atti europei in materia secondo le procedure stabilite dalla l.r. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

Art. 3.

Proposta di Legge alle Camere

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dall'approvazione in Consiglio Regionale della presente legge, predispone una Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione sull'introduzione del reddito minimo garantito.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Giugno 2013

CHIODI

*(Omissis).***13R00381****REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2013, n. 6.

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge istituisce e disciplina il collegio dei revisori dei conti della regione Molise, di seguito denominato «collegio», in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.



Art. 2.

Composizione e nomina

1. Il collegio si compone di tre membri, nominati dal consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel elenco di cui all'art. 3. All'estrazione a sorte si procede in seduta consiliare a cura del presidente del consiglio regionale e dei consiglieri segretari.

2. Il sorteggio è effettuato con le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza.

3. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente nella seduta di insediamento. È eletto presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza assicura al collegio la disponibilità di spazi, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 3.

Elenco dei revisori

1. Ai fini della nomina dei membri del collegio è istituito presso il consiglio regionale l'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione Molise.

2. Sono iscritti nell'elenco, a domanda, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, coloro che sono in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche negli enti territoriali, comprovata dalla iscrizione nel registro degli revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni, nonché dalla conformità ai criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

3. L'elenco è aggiornato, mediante avviso pubblico, con cadenza semestrale e comunque non oltre tre mesi antecedenti la scadenza del collegio in carica.

4. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'art. 2.

Art. 4.

Durata della carica

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina emesso dal presidente del consiglio regionale in esito all'elezione consiliare ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi scaduti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale).

2. Il componente nominato in sostituzione di colui che è cessato anticipatamente dalla carica dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) decesso.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità o sopravvenuta causa di esclusione; la decadenza viene dichiarata con provvedimento del consiglio regionale.

5. Il componente del collegio è revocabile con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, previo contraddittorio con l'interessato, per grave o reiterata inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 5.

Incompatibilità, sospensione e cause di esclusione

1. Valgono per i componenti del collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti degli organi della regione. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la regione.

2. Non possono essere nominati quali componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i componenti della giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilanti dalla regione, gli amministratori delle società partecipate dalla regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;


c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. I componenti del collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso la regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 6.

Funzionamento

1. Le funzioni del collegio si svolgono collegialmente, su convocazione del presidente.



2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o a seguito di richiesta del presidente del consiglio.

3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. In qualsiasi momento i singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente del collegio delle risultanze di tali atti e di portarne a conoscenza gli altri componenti non oltre la prima seduta collegiale utile.

5. Il collegio redige verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate, nonché delle deliberazioni adottate.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla seduta o al compimento delle attività effettuate, al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da trasmettere al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Funzione consultiva

1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il consiglio regionale.

2. Nel parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria, dei vincoli derivanti dai vigenti principi di coordinamento della finanza pubblica e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi e proposte per il conseguimento di efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Nelle relazioni illustrative delle proposte di legge di cui al comma 1 la giunta regionale indica l'avvenuto adeguamento al parere del collegio ovvero le ragioni del mancato adeguamento, in tutto o in parte.

5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la giunta regionale può adottare la proposta di legge prescindendo dall'espressione del parere, dando atto di ciò nella relazione illustrativa.

6. La giunta regionale supporta l'attività istruttoria del collegio fornendo con continuità e sollecitudine informazioni e documenti propedeutici agli atti sui quali il collegio deve esprimere parere obbligatorio.

Art. 8.

Altre funzioni

1. Oltre alle funzioni previste dall'art. 7 il collegio:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e del personale in generale con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;

e) vigila sul ricorso all'indebitamento, sull'utilizzo delle risorse derivanti dal medesimo e sulla sostenibilità dei relativi costi;

f) su richiesta della giunta regionale o del consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della regione;

g) riferisce alla giunta regionale ed al consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 9.

Esercizio delle funzioni

1. Per l'esercizio delle loro funzioni i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali. Il consiglio regionale e la giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, forniscono tutte le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del collegio anche in relazione agli enti regionali dipendenti.

2. Il collegio, su richiesta rispettivamente della giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, queste ultime previamente autorizzate dal presidente del consiglio regionale, deve intervenire alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 dell'art. 7.

3. Il collegio è, altresì, tenuto ad intervenire ad altre sedute della giunta regionale o del consiglio regionale previa richiesta dei presidenti della giunta o del consiglio regionale. Le commissioni consiliari permanenti dovranno preventivamente formalizzare richiesta al presidente del consiglio regionale.

4. Il dirigente responsabile della ragioneria regionale invia al collegio le attestazioni di mancata copertura finanziaria relative a provvedimenti comportanti impegni di spesa.



5. La giunta ed il consiglio regionale assicurano al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico, le risorse strumentali e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 10.

Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario. Hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 11.

Compenso e rimborsi

1. Ai componenti del collegio spetta un compenso pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della giunta regionale, maggiorata del 10 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2013 con parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 111 - capitolo 600 - funzione e obiettivo I - servizi istituzionali e generali, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 15 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00408

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 maggio 2013).

Si comunica che l'art. 20, comma 2 del decreto del presidente della giunta regionale n. 24/R del 13 maggio 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 17 maggio 2013 deve leggersi così come di seguito riportato:

«La disposizione di cui all'art. 19, comma 3, si applica ai contratti di trasferimento temporaneo del possesso di superfici vitate in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento solo se compatibile con quanto previsto nel contratto medesimo».

13R00403

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 8 3 1 *

€ 2,00

